

COMUNE DI PALOMONTE

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01 IL COMUNE

01. IL COMUNE DI PALOMONTE E' ENTE LOCALE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI E DELLA DISCIPLINA DETTATA DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, DALLE LEGGI REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' DI PALOMONTE, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE IL PIU' COMPLETO SVILUPPO.

ART. 02 FUNZIONI

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE.

02. AD ESSO SPETTANO TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA POPOLAZIONE ED AL TERRITORIO COMUNALE, ESCLUSE QUELLE ESPRESSAMENTE RISERVATE AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE O REGIONALE SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

03. HANNO CARATTERE PRIMARIO, ATTESA LA LORO RILEVANZA, LE FUNZIONI CHE RIGUARDANO I SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI DELL'ASSETTO E DELL'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

04. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO O DALLA REGIONE.

ART. 03 COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALE, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE E DI QUANTO ALTRO DI COMPETENZA STATALE E' DEVOLUTO AL COMUNE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

02. LE RELATIVE COMPETENZE SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

ART. 04 COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE

01. IL COMUNE DI PALOMONTE ASSUME, QUALE OBIETTIVO PRIMARIO ED IRRINUNZIABILE DELLA SUA AZIONE POLITICA ED AMMINISTRATIVA, IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO AVVIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL NOVEMBRE 1980 .

02. GLI ORGANI E GLI UFFICI DEL COMUNE INDIRIZZANO ED IMPOSTANO LA LORO ATTIVITA' ED I LORO PROGRAMMI IN VISTA DEL CONSEGUIMENTO DI TALE FINALITA', SOLLECITANDO I PUBBLICI POTERI E PROMOVEDO OGNI INIZIATIVA UTILE, ANCHE DI CONCERTO CON GLI ALTRI COMUNI DELL' AREA DEL CRATERE.

ART. 05 POLITICA DI SVILUPPO

01. IL COMUNE, COME SOGGETTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO, RICONOSCE LA CENTRALITA' DEL PROBLEMA DELLA PIENA OCCUPAZIONE.

02. ATTUA FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER IL PIU' EFFICACE E COORDINATO PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA', DELL'ARMONICO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE, FAVORISCE L'UTILIZZAZIONE DELLE ENERGIE LOCALI NEI DIVERSI SETTORI.

03. PROMUOVE INTERVENTI IDONEI AD ASSICURARE IL PROFICUO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE, PREVALENTI NELLE COMUNITA' DI PALOMONTE, STIMOLANDONE L'EVOLUZIONE VERSO FORME TECNOLOGICAMENTE PIU' ADEGUATE E PRODUTTIVE.

04. ASSUME OGNI INIZIATIVA PER LA COMPIUTA VALORIZZAZIONE DEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, INCENTIVA LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE, SI IMPEGNA A SALVAGUARDARE IL DIRITTO ALLA SALUTE ED A REALIZZARE LA PIU' COMPLETA DIFESA DELL'AMBIENTE, ATTRAVERSO IL CONTROLLO ORGANICO DELLE COMPETITIVITA' DI OGNI INIZIATIVA PRODUTTIVA.

ART. 06 PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E LE PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE ED AVVALENDOSI DEL CONTRIBUTO DELLE ESPRESSIONI ECONOMICHE, DELLE FORMAZIONI SOCIALI E DELLE REALTA' CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

02. IN PARTICOLARE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI NEI PROGRAMMI E NEI PIANI DELLO STATO, AVANZA PROPOSTE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE, PROVVEDE, PER IL SUO AMBITO DI COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

ART. 07 REGOLAMENTI

01. NEL RISPETTO DELLE LEGGI E DELLO STATUTO, IL COMUNE, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, APPROVA I REGOLAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI COMUNALI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DELLA CONTABILITA', NONCHE' IN OGNI ALTRA MATERIA CONTEMPLATA DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO.

02. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI COMPETE A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE ED ALLA GIUNTA.

03. I REGOLAMENTI, DOPO CHE LA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA, ENTRANO IN VIGORE IL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA LORO PUBBLICAZIONE NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE.

ART. 08 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI PALOMONTE E' STORICAMENTE COSTITUITA DALLA COMUNITA' DI PALOMONTE.

02. L'ATTUALE FRAZIONE DENOMINATA "BIVIO" RIASSUME L'ANTICO TOPONIMO DELLA LOCALITA' "TEMPA GAUDIANA". ALLA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA FRAZIONE IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE SI

PROVVEDE AI SENSI DEL TERZO COMMA ARTT. 11 T.U. 05.04.1951 N. 203 E
LEGGE 23.03.1956 N. 136 .

03. IL TERRITORIO COMUNALE SI ESTENDE PER HA. 2830 E CONFINA CON I COMUNI
DI SAN GREGORIO MAGNO, COLLIANO, SICIGNANO DEGLI ALBURNI,
CONTURSI TERME.

04. LA SEDE DEL COMUNE E' UBICATA IN PALOMONTE CENTRO CAPOLUOGO.

05. IL COMUNE DI PALOMONTE PROMUOVE LE CONDIZIONI AFFINCHE' IL
TERRITORIO COMUNALE POSSA AMPLIARSI FINO A RAGGIUNGERE I CONFINI
NATURALI ABITATI DA POPOLAZIONE ORIGINARIAMENTE DEL COMUNE,
RAPPRESENTATI AL LATO SUD DALLA CONTRADA PIANO SAN VITO ATTUALMENTE
NEL TERRITORIO DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI, AL LATO EST DALLE CONTRADE
FRASCINETA ED ELICETO (PARTE), AL LATO NORD DALLO SPARTIACQUE
DELLA MONTAGNA S. ERTA E TEMPA DI CONTURSI.

06. LE RIUNIONI DEGLI ORGANI DELL'ENTE LOCALE SI SVOLGONO NELLA SEDE
COMUNALE.

07. TUTTAVIA GLI ORGANI COMUNALI SOLTANTO IN IPOTESI ECCEZIONALI E PER
SPECIFICHE ESIGENZE, POSSONO RIUNIRSI IN LUOGHI DIVERSI
DALLA SEDE COMUNALE PREVIA DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

08. IL MUTAMENTO DELLA CASA COMUNALE DEVE ESSERE DELIBERATO DAL
CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 09 STEMMA E GONFALONE

01. LO STEMMA DEL COMUNE DI PALOMONTE, ATTRIBUITO CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 2582 DEL 03.08.89 , E'
RAFFIGURATO DALL'EMBLEMA CON LA SCRITTA "PALO".

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE E' ESIBITO IL
GONFALONE COMUNALE.

ART. 10 - ALBO PRETORIO

01. NELLA SEDE COMUNALE E' INDIVIDUATO UN APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE
AD "ALBO PRETORIO" ONDE CONSENTIRE LA PUBBLICAZIONE, SECONDO
CRITERI DI ACCESSIBILITA', CHIAREZZA ED INTEGRALITA' DI LETTURA, DI OGNI
ATTO PREVISTO DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI
REGOLAMENTI COMUNALI.

TITOLO 02

ORGANI DEL COMUNE

ART. 11 - ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12 - RUOLO DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', E'
TITOLARE DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-
AMMINISTRATIVO SU TUTTE LE ATTIVITA' DEL COMUNE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE PER

REALIZZARE INIZIATIVE VOLTE AD INCENTIVARE LO SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE, NONCHE' LA VITA CULTURALE DELLA COMUNITA'.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' COMPETENTE A DELIBERARE GLI ATTI FONDAMENTALI DI CUI ALL' ARTT. 32 , SECONDO COMMA DELLA LEGGE 142/90 E GLI ALTRI ATTI INDICATI NELLA STESSA LEGGE, NONCHE' IN OGNI ALTRA MATERIA AD ESSO RISERVATA DALLE LEGGI SPECIALI STATALI O DALLE NORMATIVE REGIONALI, COMPATIBILI CON LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 142/90 .

04. GLI INDICATI ATTI FONDAMENTALI DEBONO CONTEMPLARE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE, LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE, L'INDICAZIONE GENERALE DEGLI STRUMENTI E DELLE PROCEDURE DA UTILIZZARE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE FORME ORGANIZZATIVE E LE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 13 - COMPETENZE

01. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI DI INDIRIZZO DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO IL CONSIGLIO COMUNALE:

- NOMINA LE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA LEGGI SPECIALI;
- COSTITUISCE NEL PROPRIO SENO E CON CRITERIO PROPORZIONALE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI DI CUI STABILISCE CON REGOLAMENTI I POTERI, L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA';
- VERIFICA LA RISPONDENZA E LA COERENZA DEGLI ATTI COMPIUTI DAI SOGGETTI DESTINATARI DELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO, ONDE COORDINARNE LE ATTIVITA' ED ASSICURARE UNITARIETA' D'AZIONE NEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI;
- CONTROLLA, NEI TEMPI E NEI MODI PRECISATI NELLA PROPRIA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE OVVERO IN REGOLAMENTI, LA REALIZZAZIONE DEI PIANI FINANZIARI, DEI PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, DEI PIANI TERRITORIALI URBANISTICI, DEI RELATIVI PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI DI CUI ALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90 ;
- VERIFICA LA RISPONDENZA AI PROPRI INDIRIZZI DEI PROVVEDIMENTI, ADOTTATI DA ALTRI ORGANI COMUNALI, IN TEMA DI STATO GIURIDICO ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE, PIANTE ORGANICHE E RELATIVE VARIAZIONI;
- DETERMINA GLI INDIRIZZI DI FONDO, I CRITERI E LE FORME DEL PROPRIO CONTROLLO SULLE ATTIVITA' DI ISTITUZIONI, AZIENDE SPECIALI, SOCIETA' DI CAPITALE A PARTECIPAZIONE COMUNALE, SOGGETTI CONVENZIONATI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI O ATTIVITA', ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- CONTROLLA, ALLE SCADENZE PERIODICHE E NELLE MODALITA' FISSATE NEI REGOLAMENTI, NEL PIENO RISPETTO DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI;
- INDIVIDUA LE FORME DI COLLABORAZIONE CON IL REVISORE DEI CONTI PER IL COMPIUTO ED ORDINATO ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE LOCALE;
- ASSUME OGNI DETERMINAZIONE CONSEGUENTE ALLA SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITA', AI RILIEVI ED ALLE PROPOSTE DEL REVISORE DEI CONTI, DIRETTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE;

- ADOTTA IDONEA DISCIPLINA REGOLAMENTARE PER DEFINIRE LA PORTATA ED I LIMITI DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALLA LETTERA M) DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 14 - NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI, PREVISTE DALLA LETTERA N) DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90 , DEBONO ESSERE ISCRITTE AL PRIMO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE SUCCESSIVA ALL'ELEZIONE DELLA GIUNTA E VANNO TRATTATE E DISCUSSE CON PRECEDENZA SU OGNI ALTRO ARGOMENTO.

02. IL REGOLAMENTO PRECISA LE MODALITA' DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI, GLI EVENTUALI REQUISITI DI IDONEITA' E DI CAPACITA' TECNICO- PROFESSIONALE.

ART. 15 - SESSIONI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO; DI SETTEMBRE E DI OTTOBRE.

03. IN TUTTI GLI ALTRI CASI IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA STRAORDINARIA.

04. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE NELLE FORME E NEI TERMINI DI CONVOCAZIONE, STABILITI PER LA SESSIONE ORDINARIA, QUANDO E' CHIAMATO A DELIBERARE SUGLI ARGOMENTI DI CUI ALL' ARTT. 32 SECONDO COMMA LETTERA B) DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 16 - FUNZIONAMENTO

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI INDICATI NEI REGOLAMENTI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL SINDACO CHE NE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO.

03. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE QUANDO QUESTO ORGANO SIA CHIAMATO AD ELEGGERE, PER LA PRIMA VOLTA DOPO LA CONSULTAZIONE ELETTORALE, IL SINDACO E LA GIUNTA; IN OGNI ALTRO CASO, NEL CORSO DEL CICLO AMMINISTRATIVO LE PREDETTE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO DIMISSIONARIO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA LE SUE DELIBERAZIONI, CON VOTAZIONE PALESE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO CHE DETERMINA LE IPOTESI IN CUI E', INVECE, NECESSARIA LA VOTAZIONE SEGRETA.

05. SONO IN OGNI CASO ASSUNTE CON VOTAZIONE SEGRETA LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE.

06. IL CONSIGLIO E' VALIDAMENTE COSTITUITO, IN PRIMA CONVOCAZIONE, CON LA PRESENZA DELLA META' DEI SUOI COMPONENTI; IN SECONDA CONVOCAZIONE CON L'INTERVENTO DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI; LE DECISIONI CONSILIARI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI PRESENTI, TRANNE LE IPOTESI IN CUI LA LEGGE E LO STATUTO ESIGONO UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

07. LE MODALITA' E LE FORME DELLE VOTAZIONI SONO STABILITE DAL

REGOLAMENTO.

08. GLI ATTI E I DOCUMENTI, RELATIVI A CIASCUN ARGOMENTO SOTTOPOSTO ALL'ESAME DEL CONSIGLIO, DEBONO ESSERE DEPOSITATI ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA NELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

09. LE IPOTESI DI CONVOCAZIONE IN VIA DI URGENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE TALE DEPOSITO DEVE AVVENIRE ALMENO 12 ORE PRIMA DELLA SEDUTA.

10. LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' CURATA DAL SEGRETARIO CHE SOTTOSCRIVE LE DELIBERAZIONI CONSILIARI UNITAMENTE A CHI HA PRESIEDUTO LA RIUNIONE ED AL CONSIGLIERE, CHE, FRA QUELLI PRESENTI, POSSA ESSERE QUALIFICATO "ANZIANO" ALLA STREGUA DEI CRITERI SPECIFICATI DALL' ARTT. 19 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 17 - COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE NEL SUO SENO, CON CRITERIO PROPORZIONALE ALLA CONSISTENZA DEI GRUPPI CONSILIARI, COMMISSIONI PERMANENTI O SPECIALI.

02. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SONO COSTITUITE DOPO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

03. IL REGOLAMENTO NE DETERMINA IL NUMERO, LE MATERIE DI RISPETTIVA COMPETENZA, LE MODALITA' DI NOMINA DEL PRESIDENTE, LA COMPOSIZIONE E LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO.

04. LA NOMINA DEI COMPONENTI DI CIASCUNA COMMISSIONE E' EFFETTUATA SU DESIGNAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON PROPRIA DELIBERA, ISTITUISCE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI PER L'ESAME O L'ISTRUTTORIA DI ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARI O CHE, COMUNQUE, ESULINO DALLE ATTRIBUZIONI PERMANENTI.

06. LA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA, ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, FISSA LE MATERIE, GLI AMBITI DI AZIONE E LA DURATA DELLE ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI SPECIALI.

ART. 18 - COMPETENZE DELLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ISTITUISCONO ED APPROFONDISCONO LE PROPOSTE DELIBERATIVE E GLI ARGOMENTI DA SOTTOPORRE

ALL'ESAME ED ALLA PRECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. ESSE POSSONO ESPRIMERE PARERI, SE RICHIESTI, SU ATTIVITA' E PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA E DEL SINDACO; SVOLGONO, SU IMPULSO DEL CONSIGLIO COMUNALE, STUDI, INDAGINI E RICERCHE ED ELABORANO PROPOSTE PER DEFINIRE L'INTERVENTO DELL'ENTE LOCALE IN DETERMINATI SETTORI; GARANTISCONO E REALIZZANO LA PIU' ESTESA PARTECIPAZIONE NELL'ESAME E NELLA DISCUSSIONE DI ARGOMENTI CHE, PER LA LORO RILEVANZA SOCIALE, ECONOMICA O CULTURALE, INTERESSINO L'INTERA COMUNITA'.

03. ALLE RIUNIONI PERMANENTI E SPECIALI INTERVENGONO DI DIRITTO IL SINDACO E ALI ASSESSORI COMPETENTI PER MATERIA.

ART. 19 - I CONSIGLIERI COMUNALI

01. IL CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' LOCALE ED ESERCITA LE SUE FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DA CHI HA CONSEGUITO NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE IL MIGLIOR RISULTATO.

03. IL CONSIGLIERE COMUNALE:

- HA DIRITTO DI INIZIATIVA SU TUTTE LE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE;

- PRESENTA PROPOSTE DI DELIBERAZIONI ED EMENDAMENTI, MOZIONI, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE;

- HA DIRITTO DI PRENDERE VISIONE ED ESTRARRE COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DI OTTENERE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, DAGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DALLE SUE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO;

- PARTECIPA ALLE COMMISSIONI PERMANENTI O SPECIALI DI CUI FA PARTE;

- CONCORRE ALLA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 31 , COMMA SETTIMO, DELLA LEGGE 142/90 ;

- CONTRIBUISCE ALLA PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA AI SENSI DELL' ARTT. 37 , COMMA SECONDO, DELLA LEGGE 142/90 ;

- PARTECIPA ALLA RICHIESTA DI SOTTOPORRE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE ALLA STREGUA DELL' ARTT. 45 , COMMA SECONDO E QUARTO, DELLA LEGGE 142/90 ;

- ESERCITA OGNI ALTRA FUNZIONE PREVISTA DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE HA L'OBBLIGO DI CONSERVARE IL SEGRETO NEI CASI SPECIFICATI DALLA LEGGE.

05. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE SONO RASSEGNALE AL SINDACO CHE DEVE ISCRIVERLE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA LORO PRESENTAZIONE.

06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE FORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 20 - GRUPPI CONSILIARI

01. I GRUPPI CONSILIARI SI COSTITUISCONO SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNICA AL SEGRETARIO COMUNALE IL GRUPPO AL QUALE ADERISCE.

03. IL CAPOGRUPPO HA LA RAPPRESENTANZA ESTERNA DEL GRUPPO STESSO ED ESPLICA LE FUNZIONI AD ESSO ASSEGNATE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI.

CAPO 01

ART. 21 - LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. ESSA ADOTTA GLI ATTI NECESSARI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA'

DELL'ENTE LOCALE, NELL' AMBITO DEGLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI GENERALI ED IN ESECUZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. ESAMINA E DISCUTE COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LA GIUNTA E' COSTITUITA DAL SINDACO, E DAI SEI ASSESSORI. NUMERO DUE ASSESSORI POTRANNO ESSERE NOMINATI TRA CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA.

05. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

ART. 22 - ELEZIONE

01. LA GIUNTA E' ELETTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 , SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO EDI ASSESSORE E DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA CONSILIARE.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 23 - COMPETENZE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. DELIBERA GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E TUTTI GLI ATTI COLLEGIALI CHE NON SI RICONDUcano ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

03. NELL'ESERCIZIO DI TALE ATTIVITA' LA GIUNTA PROVVEDE A SCEGLIERE ED INDICARE GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, GLI STRUMENTI IDONEI, A LORO RAGGIUNGIMENTO, I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI UFFICI COMUNALI, RISPETTANDO GLI INDIRIZZI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. NELL' AMBITO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI:

- PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE DELLO STATO E DALLO STATUTO;

- ADOTTA GLI ATTI ESECUTIVI DEI PROGRAMMI, DEI PIANI E DEGLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE IMPLICANO IMPEGNI DI SPESA SUI CAPITOLI DI BILANCIO NON RIENTRANTI NELLA COMPETENZA CONSILIARE;

- ELABORA PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

- AUTORIZZA IL SINDACO AD AGIRE O RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIURISDIZIONALE ORDINARIA E SPECIALE ED APPROVA LE TRANSAZIONI;

- PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER L' ORDINAMENTO DEI TRIBUTI E LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

- NOMINA COMMISSIONI DI GARA EDI CONCORSO;

- EROGA LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, SOVVENZIONE E BENEFICI DI QUALSIASI GENERE A PERSONE E FORMAZIONI SOCIALI SU

PRINCIPI E CRITERI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;

- ADOTTA DELIBERAZIONI A CONTRATTARE NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE;
- RISOLVE LE CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI TRA GLI ORGANI DI GESTIONE DELL' ENTE LOCALE;
- PRESENTA ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE UNA ESAUSTIVA RELAZIONE SULLA SUA ATTIVITA', ONDE VERIFICARNE LA COERENZA CON IL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI STABILITI DAL CONSIGLIO STESSO;
- ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE, DALLA PROVINCIA OVE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE AD UN ALTRO ORGANO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, DI INQUADRAMENTO, DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO E, SU PARERE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SOSPENSIONE DEL PERSONALE COMUNALE;
- DELIBERA SU OGNI ALTRO OGGETTO ED ADOTTA OGNI PROVVEDIMENTO NON ESPRESSAMENTE DEVOLUTO DALLE LEGGI O DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO OD UFFICIO COMUNALE.

ART. 24 - FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE NE FISSA L' ORDINE DEL GIORNO.
02. ESSA E' VALIDAMENTE COSTITUITA CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI E DELIBERA A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA E NE CURA LA VERBALIZZAZIONE, SOTTOSCRIVENDO LE DELIBERAZIONI ADOTTATE CON IL SINDACO E CON L' ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA I PRESENTI.
04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE TRANNE CHE LA MEDESIMA NON DISPONGA DIVERSAMENTE.
05. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.

ART. 25 - GLI ASSESSORI

01. IL SINDACO PUO' CONFERIRE AI SINGOLI ASSESSORI DELEGHE PER MATERIE SPECIFICHE ED OMOGENEE DANDONE COMUNICAZIONE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, AL CONSIGLIO COMUNALE ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. LA DELEGA PUO' ESSERE RITIRATA IN QUALSIASI MOMENTO DAL SINDACO, CHE, NEI TERMINI INDICATI, DEVE INFORMARNE IL CONSIGLIO COMUNALE. GLI ASSESSORI PARTECIPANO CON LE LORO PROPOSTE E LORO VOTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' COLLEGIALI DELLA GIUNTA.
03. IL REGOLAMENTO PRECISA LE FORME E LE MODALITA' DELLE DIMISSIONI, DELLA REVOCA DEGLI ASSESSORI, DELLA LORO SOSTITUZIONE E L' AMBITO DELL' ESERCIZIO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 26 IL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE E PROMUOVE OGNI INTERVENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DI OGNI ALTRO POTERE PUBBLICO AL FINE DI FAVORIRE LA CRESCITA E LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' CHE RAPPRESENTA.

02. IL SINDACO HA POTERI DI COMPLESSIVA DIREZIONE POLITICA-AMMINISTRATIVA, DI COORDINAMENTO GENERALE, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO PUBBLICO.

ART. 27 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, AGISCE E RESISTE AVANTI QUALSIASI AUTORITA' GIURISDIZIONALE;
- STIMOLA E COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, MANTENENDO L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO VOTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE;
- PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI, RICOMPRESI NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELEGATA AI SINGOLI ASSESSORI, PER SOTTOPORLI ALL'ESAME ED ALLA DISCUSSIONE DELLA GIUNTA;
- IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- HA LA FACOLTA' DI DELEGA;
- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- CONVOCA I COMIZI PER IL REFERENDUM CONSULTIVO;
- ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- RILASCIATAUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- PROVVEDE ALLE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE NON VI ABBA OTTEMPERATO NEI TERMINI DI LEGGE E SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 14 DEL PRESENTE STATUTO;
- APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELL'ENTRATE COMUNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- PRESENTA LE SUE DIMISSIONI FORMALIZZANDO LE PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- STIPULA I CONTRATTI IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE LOCALE OVE NON VI SIA ALTRO DIRIGENTE DIVERSO DAL SEGRETARIO COMUNALE CHE SVOLGE FUNZIONI DI UFFICIALE ROGANTE;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTE IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

- DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

ART. 28 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA EDI CONTROLLO

01. IL SINDACO:

- ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- PROMUOVE VERIFICHE ED INDAGINI AMMINISTRATIVE SULL' ANDAMENTO E SULL' ATTIVITA' DELL' ENTE LOCALE;
- PONE IN ESSERE GLI ATTI CONSERVATIVI DELLE POSIZIONI GIURIDICHE DEL COMUNE;
- ACQUISISCE, OVE LO RITENGA, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, PREPOSTE ALL' ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI DI COMPETENZA DEL COMUNE, INFORMANDONE TEMPESTIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE;
- INTERVIENE ED ASSUME INIZIATIVE PER GARANTIRE CHE GLI INDIRIZZI E GLI OBIETTIVI GENERALI DECISI DAL CONSIGLIO COMUNALE E COERENTEMENTE SPECIFICATE DALLE DELIBERAZIONI ATTUATIVE DELLA GIUNTA, SIANO OSSERVATI E PERSEGUITI DALLE ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI DELLE AZIENDE SPECIALI, DELLE ISTITUZIONI E SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

ART. 29 - ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

IL SINDACO:

- FISSA L' ORDINE DEL GIORNO, CONVOCA, DIRIGE I LAVORI E PRESIEDE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO IL REGOLAMENTO;
- FISSA L' ORDINE DEL GIORNO, CONVOCA E PRESIEDE LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE;
- PROPONE LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI;
- ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NELLE SEDUTE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DA LUI PRESIEDUTI;
- RICEVE LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 30 - ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA STATALE

01. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO:

- SOVRAINTENDE I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, INDICATI DALL' ARTT. 38 , PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 142/90 ;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PREVISTI DALL' ARTT. 38 , SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 142/90 ;
- EMANA I PROVVEDIMENTI IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE;
- ESERCITA TUTTI I POTERI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

ART. 31 - VICE SINDACO

01. IL VICE SINDACO E' L' ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO LA DELEGA GENERALE A SOSTITUIRLO E AD ESERCITARE TUTTE LE SUE FUNZIONI NELLE IPOTESI DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

02. IL VICE SINDACO, NELLE SITUAZIONI INDICATE, SOSTITUISCE IL SINDACO ANCHE NELLE SUE ATTRIBUZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

03. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ETA'.

ART. 32 - PRO-SINDACO

01. IN AGGIUNTA DEL VICE SINDACO POTRA' ESSERE DELEGATO CON DELEGA GENERALE O LIMITATA PER COMPITI E FUNZIONI ALTRO ASSESSORE.

02. IN CASO DI ESERCIZIO DI TALE FACOLTA', LA CARICA DI PRO-SINDACO E' REGOLATA DALLE STESSE PREROGATIVE DEL VICE SINDACO, SALVO CHE SI TRATTI DI DELEGA LIMITATA.

03. IN TAL CASO IL PRO-SINDACO POTRA' ESERCITARE SOLO LE FUNZIONI A LUI DELEGATE.

TITOLO 03

IL COMUNE ED IL CITTADINO

CAPO 01

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA DEL COMUNE

ART. 33 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

01. IL COMUNE RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' LOCALE, SIA COME SINGOLO CHE NELLE FORMAZIONI SOCIALI IN CUI SI SVOLGE LA SUA PERSONALITA'. IL COMUNE ASSUME FRA I SUOI COMPITI LA PIENA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LA PROMOZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO.

ART. 34 - FORME ASSOCIATIVE

01. E' ISTITUITO IL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI AL LIMITATO FINE DI DISCIPLINARNE I RAPPORTI CON IL COMUNE.

02. VIENE INSERITA IN TALE REGISTRO OGNI ASSOCIAZIONE CHE DEPOSITI COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DEL RELATIVO STATUTO CHE, INOLTRE, PERSEGUA SCOPI RIENTRANTI NELLE FUNZIONI E NEI COMPITI DEL COMUNE E CHE SIANO, COMUNQUE, RILEVANTE PER INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE.

03. LE RICHIESTE DI INSERIMENTO NEL REGISTRO SONO DELIBERATE DALLA GIUNTA COMUNALE.

04. I CRITERI, LE MODALITA', I TERMINI PER L'INSERIMENTO, PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL REGISTRO SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

ART. 35 - DIRITTO DELLE FORME ASSOCIATIVE

01. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE INSERITE NEL REGISTRO SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO:

- SONO PERIODICAMENTE CONSULTATE DAL COMUNE NELLE MATERIE DI LORO INTERESSE ED IN OCCASIONE DELLA FORMAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

A CARATTERE GENERALE;

- POSSONO INOLTRE MOTIVATE ISTANZE, PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI, AGLI ORGANI OD UFFICI COMUNALI CHE SONO TENUTI A PRONUNCIARSI NEI SUCCESSIVI TRENTA GIORNI;
- POSSONO ACCEDERE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI E RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE NEL REGOLAMENTO.

ART. 36 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE, AL FINE DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA ED ALLE ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI UNA CONSULTA, PER I PROBLEMI DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E TECNICO-TERRITORIALE.
02. LE MATERIE DI COMPETENZA DELLA CONSULTA, LE SUE MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.
03. LA CONSULTA E' ISTITUITA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.
04. NE FANNO PARTE CONSIGLIERI COMUNALI IN PROPORZIONE ALLA CONSISTENZA DI CIASCUN GRUPPO CONSILIARE, RAPPRESENTANTI DELLE FORZE SINDACALI, IMPRENDITORIALI, PROFESSIONALI, DELLE ASSOCIAZIONI INSERITE NEL REGISTRO COMUNALE, I PARROCI ED I RAPPRESENTANTI DELLE ZONE RURALI E DEL MONDO DELLA CULTURA E GIOVANILE.
05. LA CONSULTA E' PRESIDUTA DAL SINDACO O DAL SUO DELEGATO.

ART. 37 - COMPITI DELLA CONSULTA

01. LA CONSULTA, NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA, E' CHIAMATA AD ESPRIMERE PARERI MOTIVATI SUGLI INDIRIZZI DI FONDO DELLA ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, NONCHE' SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI E A CARATTERE GENERALE.
02. PUO', ALTRESI', RICHIEDERE L'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, L'AUDIZIONE DI FUNZIONARI, FORMULARE PROPOSTE SU PROBLEMI DI INTERESSE COLLETTIVO, NONCHE' IN PARTICOLARE, SULL'ORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E DEI BENI COMUNALI.

ART. 38 - FORME DI CONSULTAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, AL FINE DI CONOSCERE L'ORIENTAMENTO DEI CITTADINI SUI FONDAMENTALI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI DELL'ENTE LOCALE.
02. LE FORME E LE MATERIE DI CONSULTAZIONE, LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.
03. LA CONSULTAZIONE E' DECISA DALLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 39 - ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

01. I CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI POSSONO INOLTRE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ISTANZE, PETIZIONI O PROPOSTE PER SOLLECITARE E

PROMUOVERE LA PIU' EFFICACIA TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI.

ART. 40 - MODALITA' DI PRESTAZIONE EDI ESAME

01. LE ISTANZE, PETIZIONI O PROPOSTE, CONTENENTE LA SOTTOSCRIZIONE ED IL RECAPITO DEI PRESENTATORI, SONO RIVOLTE AL SINDACO ED ILLUSTRANO IN MODO CHIARO ED ESAUSTIVO LA SPECIFICA QUESTIONE SOLLEVATA O LA SOLUZIONE SUGGERITA, CHE L'AMMINISTRAZIONE PRENDE IN CONSIDERAZIONE NEI 30 GIORNI SUCCESSIVI AL RICEVIMENTO DELL'ATTO DANDONE COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI.

02. LE MODALITA' DELLE ISTANZE, PETIZIONI O PROPOSTE, DELLA LORO DINAMICA, LE FORME DI COMUNICAZIONE, DELLA RELATIVA RISPOSTA SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 41 - LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE, NEL RISPETTO DELLO SPIRITO DELLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 , ASSICURA E TUTELA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE DIVERSE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

ART. 42 - COMUNICAZIONE D'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI CIASCUN PROCEDIMENTO, A RICHIESTA DEL CITTADINO INTERESSATO, NE DA' SOLLECITA NOTIZIA MEDIANTE LA COMUNICAZIONE PERSONALE O SCRITTA AI SOGGETTI DESTINATARI DIRETTI DEL PROVVEDIMENTO, A QUELLI CHIAMATI PER LEGGE AD INTERVENIRVI, NONCHE' AGLI ALTRI SOGGETTI, PURCHE' INDIVIDUATI O AGEVOLMENTE INDIVIDUABILI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CUI IL PROVVEDIMENTO STESSO PUO' RECARE PREGIUDIZIO.

02. LA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA AI PROVVEDIMENTI CONTINGENTI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALI ED AGLI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PARTECIPAZIONE O DI PROGRAMMAZIONE NONCHE' AGLI ALTRI CASI IN CUI PARTICOLARI E MOTIVATE ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO IMPEDISCONO LA COMUNICAZIONE DI INIZIO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE.

03. IL COMUNE PUO' ADOTTARE, ANCHE PRIMA DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO DEL PROVVEDIMENTO, PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

ART. 43 - CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

01. NELLA COMUNICAZIONE DEBONO ESSERE SPECIFICATE:

- L'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE, IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

- L'UFFICIO IN CUI E' POSSIBILE ACQUISIRE CONOSCENZA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO.

02. IL REGOLAMENTO, PER CIASCUN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DETERMINA L'UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE ED IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO OVE CIO' NON SIA DIRETTAMENTE STABILITO DALLA LEGGE.

ART. 44 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO

01. PUO' INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO QUALUNQUE SOGGETTO PORTATORE DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI RICONDUCIBILI AD ASSOCIAZIONI O COMITATI CUI IL PROVVEDIMENTO PUO' RECARRE PREGIUDIZIO.

ART. 45 - DIRITTO DEGLI INTERESSI AL PROCEDIMENTO

01. I SOGGETTI DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE E GLI INTERVENTORI DEL PROCEDIMENTO HANNO DIRITTO:

- DI ESAMINARE GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, ESTRAENDONE COPIA, SALVO PER I DOCUMENTI COPERTO DA SEGRETO AI SENSI DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07.08.90 , N. 241 ;
- DI PRESENTARE, NEI TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO, MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI.

02. INOLTRE ESSI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE, PER MOTIVATE RAGIONI, ADEGUATAMENTE ILLUSTRATE, DI ESSERE ASCOLTATI DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

ART. 46 - DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE E' TENUTA AD ESAMINARE ED A CONSIDERARE LE MEMORIE E LA DOCUMENTAZIONE ESIBITA DAGLI INTERESSATI, SEMPRE CHE RIGUARDINO L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO; DEVE MOTIVARE IL PROPRIO PROVVEDIMENTO INDICANDONE I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA SUA DECISIONE, TENUTO CONTO DELLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RECEPENDO LE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI PUO', AI SENSI DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 241/90 , CONCLUDERE ACCORDI PER DETERMINARE IL CONTENUTO FINALE DEL PROVVEDIMENTO, SENZA LEDERE I DIRITTI DEI TERZI E PERSEGUENDO SEMPRE IL PUBBLICO INTERESSE.

ART. 47 - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI LA CUI ESIBIZIONE SIA VIETATA PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE, OVVERO PER TEMPORANEA E MOTIVATA MOTIVAZIONE DEL SINDACO, QUANDO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE O PER ALTRI GIUSTIFICATI MOTIVI.

02. AL FINE DI GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'IMPARZIALITA' NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' RICONOSCIUTO AD OGNI CITTADINO CHE VI ABBAIA INTERESSE, PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DI INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI CHE, COMUNQUE, LO RIGUARDINO.

03. L'AMMINISTRAZIONE HA FACOLTA', FATTI SALVI I DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI IMMEDIATAMENTE INTERESSATI, DI DIFFERIRE L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL

PROCEDIMENTO SINO AL MOMENTO DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE,
OVE LA LORO CONOSCENZA POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE PREGIUDICARE L'AZIONE AMMINISTRATIVA.

04. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE LA DISAMINA GRATUITA E L'ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

05. LA RICHIESTA DI ACCESSO DEVE ESSERE MOTIVATA.

ART. 48 - REGOLAMENTO

01. IL REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DISCIPLINA LE MODALITA' DELLA RICHIESTA, L'AUTORIZZAZIONE E L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, FISSA IL TERMINE, IN OGNI CASO NON SUPERIORE A TRENTA GIORNI, ENTRO IL QUALE IL RESPONSABILE DI OGNI PROCEDIMENTO DEVE PRONUNZIARSI SULLA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI, STABILISCE AGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI PER I QUALI ESIGENZA DI RISERVATEZZA NE ESCLUDANO LA DIFFUSIONE.

CAPO 03

IL REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 49 - REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL COMUNE, AL FINE DI VALORIZZARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' LOCALE, INTRODUCE NEL PROPRIO ORDINAMENTO INTERNO IL REFERENDUM POPOLARE NELLA FORMA CONSULTIVA.

02. IL REFERENDUM RIGUARDA MATERIE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI E DEI TRIBUTI LOCALI, NONCHE' PER LE MATERIE CHE SIANO STATE OGGETTO DI REFERENDUM NELL'ULTIMO TRIENNIO.

03. LA RICHIESTA REFERENDARIA DEVE RIGUARDARE MATERIE RILEVANTI PER LA COMUNITA' LOCALE.

04. L'ESITO POSITIVO DEL REFERENDUM COMPORTA LA SUA OBBLIGATORIA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA CONSULTAZIONE ELETTORALE.

ART. 50 - RICHIESTA DI REFERENDUM.

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO PUO' ESSERE RICHIESTO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI OVVERO DA UN QUARTO DEGLI ELETTORI DEL COMUNE DI PALOMONTE.

02. LA RICHIESTA DI REFERENDUM DEVE CONTENERE LA PRECISA FORMULAZIONE DEL QUESITO DA SOTTOPORRE AL GIUDIZIO DEL CORPO ELETTORALE SECONDO CRITERI DI CHIAREZZA, DI UNIVOCITA' ED INTELLEGIBILITA'.

03. LA RICHIESTA RECA LA SOTTOSCRIZIONE IN FORMA AUTENTICA DEI RICHIEDENTI CON L'INDICAZIONE DELLA LORO GENERALITA' ED E' RIVOLTA AL SINDACO CHE INDICE IL REFERENDUM.

04. LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM NON PUO' COINCIDERE CON ALTRI OPERAZIONI DI VOTO ED E' CONCENTRATO IN UN'UNICA CONSULTAZIONE FRA IL 15 APRILE E IL 15 GIUGNO DI CIASCUN ANNO.

05. LE FORME, L'OGGETTO, I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DEL SUO ESAME, DI INDIZIONE DI REFERENDUM SONO DISCIPLINATI DAL

REGOLAMENTO.

ART. 51 - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

01. L'AMMISSIBILITA' DI RICHIESTA DI REFERENDUM E' VALUTATA DA UNA COMMISSIONE COSTITUITA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA DUE ESPERTI NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 04

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 52 - POSIZIONE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO E DEI CRITERI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO ESERCITA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, ASSICURANDO L'UNITARIETA' E LA COERENZA DELLA LORO AZIONE.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO E SVOLGE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DI SUA COMPETENZA CON POTERI DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI TECNICO-OPERATIVI PIU' IDONEI PER L'ATTUAZIONE E GLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI STABILITO DAGLI ORGANI COMUNALI.

03. E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE LOCALE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELLA EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

04. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO ASSEGNATE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, COMPETENZE DI GESTIONE, DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E DI GARANZIA.

ART. 53 - ATTRIBUZIONE DI GESTIONE, DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ADOTTA GLI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IN PARTICOLARE ESERCITA LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI SECONDO LE MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO:

- PREDISPONE PROGRAMMI DI ATTUAZIONE EDI CARATTERE ORGANIZZATIVO, ATTENENDOSI ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO;

- ORGANIZZA IL PERSONALE COMUNALE E LE RISORSE FINANZIARIE POSTE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' E DEI PROGRAMMI PREFISSATI DAI MEDESIMI ORGANI;

- ESPLICA FUNZIONI DI DIREZIONE, DI COORDINAMENTO, DI IMPULSO E DI CONTROLLO SU TUTTI GLI UFFICI, I SERVIZI ED IL PERSONALE COMUNALE;

- ESPLETA TUTTE LE FUNZIONI DEVOLUTEGLI DALLA NORMATIVA LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE VIGENTE;

- E' RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO;

- E' RESPONSABILE DELLE ISTRUTTORIE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA;
- HA LA RESPONSABILITA' DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI ESECUTIVE DEGLI ORGANI ELETTIVI E DI OGNI PROVVEDIMENTO COMUNALE;
- VERIFICA I LIVELLI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE COMUNALE;
- VIGILA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, SULL'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DELLA DISCIPLINA SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, NONCHE' SUL RISPETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

ART. 54 - PERSONALE ESTERNO

01. IL COMUNE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON FUNZIONAMENTO DI TALUNI SERVIZI E COMPITI DI ISTITUTO, POTRA' RICORRERE A CONVENZIONAMENTO DI PERSONALE ESTERNO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO.
02. IN TAL CASO I RAPPORTI TRA ENTE E PRIVATI SARANNO REGOLATI DA APPOSITA CONVENZIONE.

ART. 55 - REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA IL REGOLAMENTO:
 - NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
 - IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.
03. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATE DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.
03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.
04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO NEL PRESENTE STATUTO.
05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.
06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELLA STESSA DELIBERA, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA.
06. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.
07. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 56 - ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' FORMULARE PARERI ED ESPRIMERE VALUTAZIONE DI CARATTERE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO COMUNALE,

ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.

02. RENDE I PARERI CONTEMPLATI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE N. 142/90 SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA.

ART. 57 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E DI GARANZIA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA, DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E TEMPORANEE E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

02. CURA LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI ELETTIVI DEL COMUNE, SOTTOSCRIVE I RELATIVI VERBALI.

05. RICEVE LE RICHIESTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI TRASMISSIONE ALL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DELL' ARTT. 45 SECONDO E QUARTO COMMA, DELLA LEGGE 142/90 , DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'.

04. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE.

05. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LE MOZIONI DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

06. PROVVEDE A COMUNICARE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI LE DELIBERAZIONI DI CUI AL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE N. 142/90 .

07. CURA L'INVIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NONCHE' QUELLE CHE LA GIUNTA INTENDA SOTTOPORRE AL RISCONTRO DI LEGITTIMITA' ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'INTERVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE LOCALE.

ART. 58 - ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI. PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 59 - VICE-SEGRETARIO

01. IL VICE-SEGRETARIO E' UN DIPENDENTE COMUNALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA IN POSSESSO DI LAUREA.

02. IL VICE-SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE

NELLE SOLE IPOTESI DI ASSENZA, DI VACANZA O DI IMPEDIMENTO.

CAPO 02

UFFICI

ART. 60 - PRINCIPI GENERALI

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI E' STABILITA CON APPOSITO REGOLAMENTO.

02. ESSA DEVE ISPIRARSI AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA', ECONOMICITA' DI GESTIONE ED AI PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E DI RESPONSABILITA'.

03. GLI UFFICI COMUNALI, DIRETTI E COORDINATI DAL SEGRETARIO COMUNALE ASSICURANO IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO, LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, LA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI.

ART. 61 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

01. L'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE E' ARTICOLATA, PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO IN AREE DI ATTIVITA' COMPRENSIVI DI PIU' UFFICI COLLEGATI FUNZIONALMENTE.

02. SONO PREVISTE NELL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI ALMENO LE AREE DI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E TECNICA.

03. IL COMUNE INTENDE REALIZZARE UN'AMMINISTRAZIONE PER OBIETTIVI ED E' INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGRAMMI E PER PROGETTI- OBIETTIVO E NON GIA' PER SINGOLI ATTI;
- SUPERAMENTO DELLA RIGIDA SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO ED ADOZIONE DI UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE CAPACE DI ADEGUARSI COSTANTEMENTE ALLE DECISIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI;
- ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO DI EFFICIENZA E DI PRODUTTIVITA' DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE IN OGNI SUA COMPETENZA;
- RESPONSABILITA' STRETTAMENTE CONNESSA ALLA SFERA DI AUTONOMIA DECISIONALE DI CIASCUN SOGGETTO;
- ADOZIONE DEL CRITERIO CRONOLOGICO NELL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE PROGETTI.

04. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL PERSONALE E' IMPOSTATA SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO ESPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE ED ATTUATE E SPECIFICATE DALLA GIUNTA COMUNALE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA FORME E MODALITA' DELL'ORDINAMENTO, DEL FUNZIONAMENTO E DELLA GESTIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA DEL COMUNE.

ART. 62 - PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E FAVORISCE L'ACCRESCIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DEL PERSONALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE

ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E L'ARRICCHIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PERSONALE, LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE, NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA DI SETTORE DEL PRESENTE STATUTO, DISCIPLINA:

- LA STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- LA DOTAZIONE ORGANICA;
- LE MODALITA' DI ASSUNZIONE EDI CESSAZIONE DEL SERVIZIO;
- I DIRITTI, I DOVERI E LE SANZIONI;
- LE MODALITA' ORGANIZZATIVE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- IL TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 05

FORME ASSOCIATIVE EDI COOPERAZIONE

ART. 63 - COLLABORAZIONE FRA ENTI LOCALI

01. IL COMUNE PROMUOVE E FAVORISCE FORME ASSOCIATIVE, DI COOPERAZIONE E DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, AL FINE DI CONSEGUIRE OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNI EDI COORDINARE ED ORGANIZZARE LA PIU' RAZIONALE GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

ART. 64 - CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, PER SVOLGERE IN MANIERA COORDINATA E RAZIONALE FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, OVVERO PER REALIZZARE E GESTIRE OPERE PUBBLICHE.

02. LA CONVENZIONE PRECISA LE FINALITA' SPECIFICHE DA PERSEGUIRE, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE PERIODICA DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI, PARTENDO DAI CONFERIMENTI INIZIALI DI CAPITALI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 65 - CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI ED EVENTUALMENTE CON LA PROVINCIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI PUBBLICI DI CONSIDEREOLE RILEVANZA ECONOMICA O IMPRENDITORIALE, OVVERO QUANDO RAGIONI DI ECONOMICITA' CONSIGLIANO IL RICORSO AI MODELLI DI GESTIONE DEI SERVIZI PRESTABILITI DALL' ARTT. 22 DELLA LEGGE N. 142/90 E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 64 DEL PRESENTE STATUTO, UNITAMENTE ALLO STATUTO CONSORTILE CHE DISCIPLINA L'ORDINAMENTO, LA COMPOSIZIONE E LE MODALITA' DI ELEZIONE DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO, SECONDO LE NORME PER LE AZIENDE SPECIALI IN QUANTO COMPATIBILI.

03. SONO ORGANI DEL CONSORZIO L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI

ENTI ASSOCIATI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

04. LO STATUTO DEL CONSORZIO INDICA GLI ATTI FONDAMENTALI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA E LA LORO OBBLIGATORIETA', PUBBLICAZIONE NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONSORZIATI.

ART. 66 - ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA PER DEFINIRE E REALIZZARE OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTI, CHE RICHIEDONO PER LA LORO COMPIUTA ESECUZIONE L'AZIONE COORDINATA ED INTEGRATA DI PIU' SOGGETTI PUBBLICI.

02. L'ACCORDO DEVE ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELL'AZIONE DEI DIVERSI SOGGETTI PUBBLICI COINVOLTI, CONTEMPLARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA LORO REALIZZAZIONE; DEVE CONTENERE UN PIANO FINANZIARIO AL FINE DI DEFINIRE I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI INTERESSATI; REGOLARI PROCEDIMENTI DI ARBITRATO E DI INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZA DEI SOGGETTI PARTECIPANTI, GARANTIRE OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO, OVE COMPETENTE AI SENSI DELL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 142/90 , CONVOCA UNA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, ONDE VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI CONCORDARE L'ACCORDO DI PROGRAMMA.

04. IL SINDACO DEFINISCE ED APPROVA L'ACCORDO DI PROGRAMMA, PREVIA DELIBERAZIONE DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE CON L'OSSERVANZA DELLE FORMALITA' STABILITE DALLA LEGGE.

TITOLO 06

I SERVIZI

ART. 67 - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, AVENTI AD OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' DIRETTE A REALIZZARE FINI SOCIALI EA PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLE COMUNITA' LOCALI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LE FORME DI GESTIONE DI CIASCUN SERVIZIO NELL'AMBITO DEI DIVERSI MODELLI ORGANIZZATIVI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

03. LA SCELTA DELLE FORME DI GESTIONE E' IL RISULTATO DI UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA, ISPIRATI A CRITERI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA', CHE TENGA CONTO DELLA NATURA E DELLE DIMENSIONI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA GESTIRE, NONCHE' DELL'ESIGENZA PRIORITARIA DI VALORIZZARE EDI UTILIZZARE COMPIUTAMENTE LE FORZE IMPRENDITORIALI, COOPERATIVE E LAVORATIVE PRESENTI NELLA COMUNITA' LOCALE.

04. IL COMUNE INTENDE PRIVILEGIARE E FAVORIRE FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI ANCHE A CARATTERE SOVRACOMUNALE E LA PROVINCIA, OVE LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE LA PIU' PROFICUA ED EFFICIENTE GESTIONE DEL SERVIZIO.

05. NELLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DEBBONO ESSERE GARANTITE

IDONEA MODALITA' DI INFORMAZIONE, DI PARTECIPAZIONE E DI TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 68 - GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI DI RIDOTTE DIMENSIONI PER I QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE NON GIUDICHI OPPORTUNO IL RICORSO AD ALTRO MODELLO DI GESTIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, FISSANDO GLI ORARI PER LA LORO PIU' UTILE FRUIZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI E PER IL CONSEGUIMENTO DI LIVELLI ELEVATI DI PRESTAZIONE, PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

ART. 69 - LA CONCESSIONE A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RISERVA LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO NE VALUTI L'OBIETTIVA CONVENIENZA NON SOLO DI CARATTERE TECNICO ED ECONOMICO BENSÌ ANCHE DI OPPORTUNITA' SOCIALE. LA CONCESSIONE A TERZI DEVE ASSICURARE ADEGUATI STANDARDS QUALITATIVI DEL SERVIZIO, IL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DEGLI UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE.

03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE AVVIENE, DI REGOLA, ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA, FISSATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL REGOLAMENTO, IN MODO DA GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E LE CONDIZIONI PIU' VANTAGGIOSE PER L'ENTE LOCALE.

04. IN TALE QUADRO PUO' AFFIDARE IN COMODATO MEZZI E STRUTTURE NELL'OSSERVANZA DEI PRINCIPI GIURIDICI REGOLANTI L'ISTITUTO.

ART. 70 - AZIENDE SPECIALI

01. I SERVIZI PUBBLICI, A RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALI, SONO GESTITI DAL COMUNE ATTRAVERSO AZIENDE SPECIALI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ISTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E NE APPROVA LO STATUTO ED I REGOLAMENTI INTERNI CHE DISCIPLINANO L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA. ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

03. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AL DI FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO I QUALI ABBIANO COMPROVATI E DOCUMENTATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E DI ESPERIENZA DI GESTIONE DI STRUTTURE AMMINISTRATIVE E SIANO ELEGGIBILI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 71 - ISTITUZIONI

01. PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SOCIALI, ASSISTENZIALI, CULTURALI ED EDUCATIVE, PRIVE DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE, CHE ESIGANO PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, STABILENDO I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO, LE DOTAZIONI DI BENI MOBILE ED IMMOBILI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONE.

03. TALE REGOLAMENTO NE STABILISCE LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, SPECIFICA LE COMPETENZE DEGLI ORGANI, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI RISCANTRO DEI RISULTATI DELLA GESTIONE, GLI ATTI FONDAMENTALI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. GLI INDIRIZZI E LE FINALITA' CHE L'ISTITUZIONE DEVE ESEGUIRE NELLA SUA AZIONE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI ANNUALMENTE IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA ISTITUZIONE.

05. SONO ORGANI DELLA ISTITUZIONE IL PRESIDENTE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL DIRETTORE.

ART. 72 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL DI FUORI DEL PROPRIO SENO FRA COLORO I QUALI SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI DALL' ARTT. 70 , QUARTO COMMA, DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO DEI COMPONENTI, LA LORO DURATA IN CARICA, LA LORO POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

03. IL CONSIGLIO ADOTTA GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE SPECIFICATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 73 - PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA L'ISTITUZIONE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO E, NELLE IPOTESI DI NECESSITA' ED URGENZA, ADOTTA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA, DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 74 - DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO A SEGUITO DI PUBBLICO CONCORSO.

02. DIRIGE L'ATTIVITA' ED IL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE, ESEGUE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED I PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE, GARANTISCE L'EFFICIENZA E LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, FORMULA PROPOSTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, GLI SOTTOPONE LO SCHEMA DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO.

ART. 75 - NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

01. IL PRESIDENTE ED I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LA LISTA ED IL CURRICULUM DEI CANDIDATI.

02. IL DOCUMENTO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E DEVE ESSERE DEPOSITATO NELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA CONSILIARE.

03. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA OVE SIA PROVATA UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA PRESENTATA E VOTATA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA E PER APPELLO NOMINALE, DAL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 142/90 .

04. GLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI SONO REVOCATI SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

05. ESSI DEBONO DICHIARARE I LORO REDDITI ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO.

ART. 76 - SOCIETA' PER AZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE CON LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI DI CONSIDEREVOLE RILEVANZA E DIMENSIONE, CHE RICHIEDONO NOTEVOLI RISORSE FINANZIARIE ED UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UN PIANO TECNICO-FINANZIARIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ED ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO.

03. LA MAGGIORANZA DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' E' ATTRIBUITA AL COMUNE O AI COMUNI INTERESSATI OVE IL SERVIZIO DA GESTIRE INTERESSI PIU' ENTI LOCALI.

04. NELL'ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI SONO STABILITE LA RAPPRESENTANZA COMUNALE NEGLI ORGANI SOCIETARI E LE FORME DI RACCORDO E DI COLLEGAMENTO TRA IL COMUNE E LA SOCIETA'.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ORGANI SOCIETARI.

TITOLO 08

CONTROLLO INTERNO

ART. 77 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA IL REVISORE DEI CONTI CONSUNTIVI.

02. IL REVISORE, ALLE CONDIZIONI PREVISTE NELL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 142/90 DEVE POSSEDERE I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E NON VERSARE NELLE SITUAZIONI DI

INCOMPATIBILITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE.

03. LA PERDITA DELLE CONDIZIONI E DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' DETERMINA LA DECADENZA DALLA CARICA DI REVISORE DEI CONTI.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DELLA DECADENZA DEL REVISORE DEI CONTI, LE CAUSE E LE FORME DELLA REVOCA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LA SUA SOSTITUZIONE.

ART. 78 - PREROGATIVE

01. IL REVISORE DEL CONTO ESERCITA LE SUE FUNZIONI IN PIENA AUTONOMIA E CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

02. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE, DEI QUALI PUO' PRENDERE VISIONE ED ESTRARRE COPIA GRATUITA, NONCHE' DIRITTO DI ACQUISIRE INFORMAZIONI SULLO STATO DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALLE SUE COMPETENZE.

03. IL REVISORE DEL CONTO HA FACOLTA' DI INTERVENIRE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 79 - FUNZIONI

01. IL REVISORE DEL CONTO COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.

02. A TAL FINE SEGNALE AL CONSIGLIO, IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, I CONTENUTI E LE VOCI DEL BILANCIO MEDESIMO MERITEVOLI DI PARTICOLARE ATTENZIONE, LE SITUAZIONI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE PREGIUDIZIEVOLI PER I RISULTATI DELL'ESERCIZIO DI BILANCIO, FORMULA PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE DIRETTA A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PRESENTA AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA SOTTOLINEANDO LE IRREGOLARITA' ED I RITARDI NELLA CONDUZIONE DEL COMUNE, NE ACCERTA LA SITUAZIONE PATRIMONIALE.

03. IL REVISORE DEL CONTO ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO CONSUNTIVO ALLE RISULTANZE EFFETTIVE DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE, REDIGENDO UNA DETTAGLIATA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO; ESPRIME LA SUA VALUTAZIONE SULLA MISURA DELLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI, SULLA SCELTA DELLE FONTI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLE SPESE, SULLA STRUTTURA E LE PREVISIONI DEI PIANI FINANZIARI, NONCHE' SULLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

04. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL REVISORE, NE SPECIFICA LE ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA, DI IMPULSO, DI PROPOSTE E DI GARANZIA.

05. INOLTRE INDIVIDUA LE FORME DEL CORRETTO ED EQUILIBRATO RAPPORTO FUNZIONALE-OPERATIVO TRA L'ATTIVITA' DEL REVISORE DEL CONTO E QUELLE DEGLI ORGANI DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 80 - CONTROLLO DI GESTIONE

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' INDIVIDUA METODI, INDICATORI E

PARAMETRI PER IL COMPIUTO ESERCIZIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE, MEDIANTE RILEVAZIONE SISTEMATICHE ED ACCERTAMENTI PERIODICI ANCHE IN CORSO DI ESERCIZIO DEVE VERIFICARE LA RISPONDENZA E LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA COMUNALE ALLE REVISIONI ED AGLI OBIETTIVI DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DELL'ENTE LOCALE, LA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER STABILIRNE LA COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI, L'ACCERTAMENTO DI EVENTUALI SQUILIBRI FRA I PIANI APPROVATI E I RISULTATI CONSEGUITI E L'INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' DI TALI SITUAZIONI DEFICITARIE NELLA GESTIONE DELL'ENTE.
03. IL CONTROLLO DI GESTIONE MIRA AD ASSICURARE EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI DI GESTIONE RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOPPORTATI DAL COMUNE.

ART. 81 - NORMA TRANSITORIA E FINALE

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA.
02. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI PREVISTI REGOLAMENTI CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME E LE PRESCRIZIONI DETTATE DAL COMUNE SECONDO IL PRECEDENTE ORDINAMENTO CHE RISULTINO COMPATIBILI CON LA LEGGE E CON LO STATUTO.
03. IL COMUNE CURA OGNI INIZIATIVA PER PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO NEI CITTADINI.
04. PER QUANTO NON PREVISTO ESPRESSAMENTE NEL PRESENTE STATUTO E NEI SUCCESSIVI REGOLAMENTI SI FA ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA LEGGE 142/90 E ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.